

Proposta di legge

Istituzione della Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari. Adeguamento della modulistica unica nazionale alle normative regionali di settore. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Preambolo

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto per il quale la Regione persegue, tra le finalità prioritarie:

- l) il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali;
- m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
- n) la promozione dello sviluppo economico;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 86 della l.r. 68/2011 prevede la Conferenza permanente per la montagna quale organo di cooperazione interistituzionale per la definizione delle politiche per la montagna e monitoraggio degli interventi;
2. l'importanza delle politiche regionali per il mare e i territori costieri e insulari comporta la necessità di definire le modalità di programmazione dei relativi interventi e il relativo monitoraggio;
3. A tale fine, sulla base dell'esperienza della Conferenza permanente per la montagna, viene istituita la Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari nonché un nucleo tecnico di supporto ed inoltre si prevede un'apposita sezione del programma regionale di sviluppo (PRS) per le politiche regionali inerenti il settore.
4. È infine inserito nella l.r. 68/2011 un articolo per l'adeguamento della modulistica in osservanza delle disposizioni e nei termini stabiliti dagli Accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata.

approva la presente legge

Art. 1

Modifiche alla rubrica del Capo II - Titolo V e dell'articolo 83 della l.r. 68/2011

1. La rubrica del Capo II del Titolo V della
sistema delle autonomie locali) è così legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul
insulari".
sostituita: "Territori montani, mare, territori costieri ed

Art. 2

Politiche regionali per il mare e i territori costieri e insulari

1. Dopo l'articolo 85 della l.r. n. 68/2011 è inserito il seguente:

“Art. 85bis
Politiche regionali per il mare e i territori costieri e insulari

1. La Regione valorizza il mare e sostiene lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile delle zone costiere e insulari della Toscana preservandone paesaggio ed ecosistemi e tutelando la qualità dell'ambiente marino.
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 in collaborazione con gli enti locali mediante gli interventi previsti dagli atti di programmazione regionale e mediante interventi speciali. Gli interventi speciali possono essere promossi e definiti mediante intese tra la Giunta regionale e gli enti locali interessati.
3. Una sezione del programma regionale di sviluppo (PRS) indica gli obiettivi strategici e le priorità politiche in favore del mare, dei territori costieri e insulari.
4. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e gli atti attuativi fissano le azioni e le misure rivolte ai territori costieri e insulari, tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo."

Art. 3
Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari

1. Dopo l'articolo 86 della l.r. n. 68/2011 è inserito il seguente:

"Art. 86 bis
Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari

1. Per le finalità di cui all'articolo 85 bis, è istituita la Conferenza permanente per il mare e i territori costieri e insulari, quale organo di cooperazione interistituzionale. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La Conferenza di cui al comma 1 è composta:
 - a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'assessore regionale con delega alle politiche per il mare;
 - c) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana, o suo delegato;
 - d) dal presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) Toscana, o suo delegato;
 - e) dai sindaci dei comuni costieri e insulari toscani
 - f) da esponenti delle rappresentanze sindacali e datoriali e dell'associazionismo, individuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Conferenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) formula proposte operative, studio e analisi di temi e problematiche relative allo sviluppo socio-economico della Toscana costiera e insulare e degli spazi marittimi, con particolare riguardo agli ambiti inerenti :
 - 1) la presenza industriale e produttiva, l'innovazione, lavoro, attrattività degli investimenti;
 - 2) turismo e commercio;
 - 3) l'istruzione e la formazione;

- 4) l'ambiente, il governo del territorio e la valorizzazione del paesaggio;
- 5) le dotazioni infrastrutturali e la mobilità;
- 6) il disagio sociale, la sicurezza e l'integrazione;
- b) verifica dello stato di attuazione delle politiche regionali per il mare, delle azioni da attivare a loro favore e delle azioni di coordinamento per l'efficace perseguimento degli obiettivi;

4. Tramite il Nucleo tecnico di cui all'articolo 86 ter, i settori della Giunta regionale competenti in materia di politiche per il mare e in materia di pianificazione e gestione dello spazio marittimo: a) supportano la conferenza per gli aspetti di competenza;

b) forniscono gli elementi per l'implementazione delle attività di cui al comma 3, lettera b) e ne monitorano l'attuazione".

Art. 4

Nucleo tecnico interdirezionale per il mare e i territori costieri e insulari

1. Dopo l'articolo 86 bis della l.r. n. 68/2011 è inserito il seguente:

"Art. 86 ter

Nucleo tecnico interdirezionale per il mare e i territori costieri e insulari

1. È istituito presso la Giunta regionale un nucleo tecnico interdirezionale per il mare e i territori costieri e insulari.
2. Il nucleo:
 - a) formula proposte per le politiche in favore del mare e dei territori costieri e insulari previste negli strumenti di programmazione.
 - b) coordina e monitora l'attività dei settori della Giunta regionale per l'attuazione degli indirizzi strategici per il mare e i territori costieri e insulari.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del nucleo tecnico."

Art. 5

Modulistica unica standardizzata

1. Dopo l'articolo 98bis della l.r. n. 68/2011 è inserito il seguente:

"Art. 98 ter

MODULISTICA UNICA STANDARDIZZATA

1. La Regione provvede all'adeguamento della modulistica unica nazionale alle normative regionali di settore in osservanza delle disposizioni e nei termini stabiliti dagli Accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 2 comma 1 del d. lgs 30 giugno 2016, n. 126.
2. Se non diversamente previsto da disposizioni di legge o di regolamento o da Accordi stipulati in sede di Conferenza Unificata, qualora una modifica normativa o un atto amministrativo regionale comportino un adeguamento della modulistica unica standardizzata regionale, la Regione provvede all'aggiornamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della modifica normativa o dall'emanazione dell'atto amministrativo.

3. Gli enti locali sono tenuti alla messa in uso e alla pubblicazione della modulistica unica aggiornata di cui al comma 2 entro il termine stabilito, in relazione alla portata e alla complessità dell'aggiornamento, dall'atto regionale di approvazione. Il termine non può comunque essere superiore a trenta giorni dalla data di approvazione dell'atto.”.

Articolo 6 Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.